

AGEVOLAZIONI

Lo sconto in fattura e la cessione del credito – II° parte

di Luca Mambrin

Nel [primo contributo](#) sono state analizzate le **disposizioni attuative** dell'[articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019](#) contenute nel [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 660057 del 31.07.2019](#) riguardanti **l'ambito oggettivo** dell'agevolazione, le **modalità di esercizio dell'opzione** da parte dei beneficiari della detrazione e le **modalità di pagamento** delle spese. In questa seconda parte saranno analizzate le disposizioni che **riguardano le modalà di recupero dello sconto praticato da parte del fornitore** e i **nuovi interventi** per i quali è prevista la **cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma **di credito d'imposta**:

- da utilizzare esclusivamente in **compensazione con modello F24**;
- a decorrere dal **giorno 10 del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata **la comunicazione dell'opzione**;
- in **5 quote annuali di pari importo**.

Non si applicano i limiti di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#) (euro 700.000 per le compensazioni annuali), e all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (euro 250.000 dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU).

Il **fornitore**, per usufruire del credito d'imposta deve:

- preventivamente **confermare l'esercizio dell'opzione** da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e **attestare l'effettuazione dello sconto**, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate;
- successivamente alla conferma, **presentare il modello F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti essere **superiore** all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 risulterà scartato. Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite **apposita ricevuta** consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La quota di credito che non è utilizzata nell'anno:

- **può essere utilizzata negli anni successivi;**
- **non può essere richiesta a rimborso.**

In **alternativa** all'utilizzo in compensazione, il fornitore può **cedere il credito d'imposta ai propri fornitori** anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Sul punto l'Agenzia delle entrate ha chiarito che è in **ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari**, nonché alle **Amministrazioni pubbliche** di cui al D.Lgs 165/2001.

Il fornitore che ha praticato lo **sconto in fattura** e non utilizza direttamente il corrispondente credito deve **comunicare la cessione** con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate; il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da effettuare sempre con le medesime funzionalità, **mentre non potrà procedere a sua volta ad ulteriori cessioni.**

Il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 660057 del 31.07.2019](#) dà attuazione anche alla possibilità di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui:

1. all'[articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013](#) (interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile);
2. all'[articolo 16-bis, comma 1, lettera h](#), Tuir (realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia).

In particolare, viene disposto che:

- i **soggetti beneficiari** delle detrazioni spettanti di cui al punto a) **possono cedere** il corrispondente credito alle **imprese che hanno effettuato gli interventi** ovvero ad **altri soggetti privati**, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni; è in ogni caso **esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari**, nonché alle **Amministrazioni pubbliche**;
- i **soggetti beneficiari** delle detrazioni spettanti di cui al punto b), possono cedere, il corrispondente credito in favore dei **fornitori anche indiretti dei beni e servizi** necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni; è in ogni caso **esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari**,

nonché alle amministrazioni pubbliche.

La cessione dei crediti deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate, a pena d'inefficacia, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese** che danno diritto alle detrazioni, tramite le funzioni disponibili sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite la presentazione del modello allegato al Provvedimento in esame.

Per quanto riguarda la comunicazione della cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi del [comma 1-septies](#) dell'**articolo 16 D.L. 63/2013**, relativamente alle spese sostenute fino **al 31 dicembre 2018**:

- la comunicazione va effettuata dal contribuente interessato dal **16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019**;
- il **credito ceduto è reso disponibile al cessionario**, per l'accettazione e l'utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a **decorrere dal 10 dicembre 2019**.

Se l'intervento riguarda **parti comuni condominiali** la comunicazione della **cessione del credito** va effettuata dall'amministratore di condominio.

I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario, rispettivamente, in **cinque** (per i crediti di cui all'[articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013](#)) e **dieci** (per i crediti di cui all'[articolo 16-bis, comma 1, lettera i\), Tuir](#)) **quote annuali** di pari importo, **esclusivamente in compensazione**, senza l'applicazione dei limiti di cui all'[articolo 34 L. 388/2000](#), e all'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#).

Seminario di specializzazione

LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)